

N.R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 7 maggio 2025, disposta ai sensi degli artt. 281*sexies* e 281*terdecies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato in Canada il [REDACTED], in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata in Canada il [REDACTED], entrambi rappresenti e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura in atti;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

INTERVENTORE *EX LEGE*

CONCLUSIONI

I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti in linea diretta di [REDACTED], cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED].

FATTO



Il ricorso. Con atto depositato in data 16/05/2024, i ricorrenti hanno allegato che [REDACTED] era loro avo e hanno allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza.

- [REDACTED], dopo essersi trasferito in Canada, con [REDACTED] ha dato alla luce in data [REDACTED], odierno attore;
- Quest'ultimo ha contratto matrimonio con [REDACTED] e dalla loro unione è nata in data [REDACTED], altra attrice.

In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa *iure sanguinis* a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..

Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 01/07/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza. Fissata l'udienza di comparizione, in data 07/05/2025 ed omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281*sexies* e 281*terdecies* c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La domanda è fondata.

La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, "*quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani*".

Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano [REDACTED] è nato a [REDACTED] in data [REDACTED], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il [REDACTED] ed allegato al ricorso.

L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 33/25, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere



effettuato in via giudiziale ai sensi di quanto stabiliti con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.4466¹.

La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno *status* permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.

Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data

¹ In detta pronuncia è stato affermato che “*la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria*”.



dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo *status* di cittadino degli aventi diritto.

Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari *ex art.* 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio) di fronte al quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.

La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.

Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 7 maggio 2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del Ministero dell'Interno, così provvede:

1. DICHIARA la parte ricorrente CITTADINA ITALIANA, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;



2. COMPENSA le spese di lite.

Il Giudice

Marisa Attollino

